

STATUTO DI CONSORZIO

Art. 1 – COSTITUZIONE

Denominazione - E' costituito un Consorzio volontario con attività esterna (ai sensi degli artt. 2602 e ss. e 2612 e ss. del C.C.), di promozione urbana e turistico, formato in prevalenza da piccole e medie imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato denominato:

" CENTRO COMMERCIALE NATURALE CEFALU' PERLA DEL TIRRENO "

Il Consorzio CEFALU' PERLA DEL TIRRENO viene costituito come Centro Commerciale Naturale (in conformità alle disposizioni di cui alla Legge Regionale della Regione Siciliana n° 10 del 15 Settembre 2005 art. 9 e successive modifiche ed integrazioni), non considerato grande struttura di vendita, inteso come l'insieme, prevalentemente già esistente, delle piccole e medie imprese commerciali, artigianali, di servizi e turistiche, nonché le associazioni della società civile, del mondo dello sport e della cultura senza scopo di lucro, le istituzioni private, le banche, le società e/o aziende private di gestione trasporti, di parcheggi, sponsor privati, le organizzazioni religiose, i centri di assistenza fiscale per le imprese (C.A.T.).

Tali soggetti potranno concorrere a valorizzare il territorio urbano di Cefalù entro la perimetrazione che dallo stesso Comitato Direttivo viene approvata in sede di Costituzione.

Possano aderire al "Centro Commerciale Naturale Cefalù Perla del Tirreno", in sigla anche "CCN Cefalù" anche il Comune, gli enti pubblici e privati, i soggetti operanti nei vari settori e le Associazioni di categoria.

Il Centro Commerciale Naturale Cefalù Perla del Tirreno ha la finalità di valorizzare e riqualificare il commercio e tutte le attività produttive e non della cittadina turistica, in armonia con il contesto culturale, sociale, architettonico con particolare riferimento al rilancio economico-sociale del territorio di riferimento..

Sede - Il Consorzio ha sede legale in Cefalù - Via Pietragrossa, n°3/A. Il Consorzio, con delibera del Comitato Direttivo, può istituire sedi secondarie e rappresentanze, ovunque in Italia e all'estero, quando ciò risulti utile al raggiungimento degli scopi e finalità sociali di cui all'art.3.

Art. 2 – DURATA

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2026 dalla data della sua costituzione. Essa potrà essere prorogata su deliberazione dell'Assemblea dei consorziati da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Art. 3 – OGGETTO, SCOPI E FINALITA'

Il Consorzio non ha fini di lucro e si propone come scopo (mutualistico-consortile) principale la valorizzazione, l'incremento e la riqualificazione economico-sociale del commercio nelle aree della cittadina turistica di Cefalù, con particolare riferimento al commercio tradizionale di vicinato e di medie strutture di vendita così come definiti dall'articolo 2 comma 1 lettere e) ed f) della Legge Reg.le Siciliana n° 28 del 22/12/1999, ai pubblici esercizi ed all'artigianato tradizionale, artistico e di servizio, nell'ambito dell'identità storico-culturale e sociale della comunità interessata al CCN, al fine anche di favorire la fruibilità turistica del territorio con la promozione dell'immagine e dell'accessibilità dei luoghi interessati. Curerà inoltre la promozione, la diffusione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dei consorziati, per accrescere la qualità dell'offerta globale;

A tal fine si prefigge di:

- Realizzare indagini di mercato che consentano ai consorziati di comprendere le attuali abitudini e le aspettative della propria clientela, sia stagionale che locale, nonché di cercare di stimarne le abitudini prossime future;
- Realizzare una mappatura della realtà economica e commerciale del territorio di riferimento, in modo da conoscere esattamente quali e quante sono le attività economiche esistenti, quali caratteristiche hanno e quali attività potrebbero quindi, volendo, essere intraprese;
- Progettare, istituire e lanciare un logo e marchio d'area registrato, qualificante di appartenenza al Consorzio, curarne



la registrazione, la conservazione e la pubblicità;

- Programmare ed organizzare eventi socio-culturali, anche di concerto con le associazioni di categoria, manifestazioni e servizi al fine di promuovere anche indirettamente la diffusione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dei Consorziati;
- Organizzare degustazioni gratuite, con visite e tappe nei negozi, con un percorso itinerante appositamente preconstituito, in giorni, serate, prefissate e opportunamente ed ampiamente pubblicizzate;
- Organizzare un sistema potenziato ed arricchito di offerte commerciali;
- Impegnarsi in studi di viabilità urbana atti a migliorare la fruibilità, l'accesso e la visibilità delle attività commerciali del centro storico e relative adiacenze, allo scopo di assicurare il loro collegamento con i Comuni limitrofi.
- Installare cartellonistica e segnaletica (bandiere e cartelli), con percorso itinerante eno-gastronomico-commerciale, specifica per il centro commerciale naturale;
- Promuovere la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dei consorziati attraverso tecniche di marketing - communication, ovvero campagne pubblicitarie di massa, volantini pubblicitari a cadenza quindicinale rappresentanti le offerte periodiche dei consorziati, ecc;
- Realizzazione di sistemi di fidelizzazione stabili della clientela - fidelity card connesse ad eventuali sconti, ed eventuali concorsi a premio, atti a sostenere commercialmente particolari momenti dell'anno;
- Favorire il perfezionamento tecnico e professionale dei Consorziati attraverso corsi di formazione su marketing, customer satisfaction, tecniche di vendita e su qualunque materia attinente alle finalità ed al perseguimento degli scopi del Consorzio;
- Realizzare un sito web su internet del Consorzio Centro Commerciale Naturale Cefalù Perla del Tirreno, contenente tutte le informazioni sulle attività esistenti, oltre che una loro vetrina virtuale, le iniziative e promozioni in atto, gli orari e le eventuali domeniche e/o festivi di apertura, un percorso itinerante, le raccolte punti a premio esistenti e le attrazioni culturali e artistiche del Paese;
- Stipulare convenzioni vantaggiose per i Consorziati nei confronti di società esterne, aziende fornitrici, enti della Pubblica Amministrazione, aziende bancarie ed assicurative, ecc;
- Prestare un servizio di guida turistica e di prenotazioni alberghi anche con l'ausilio di mezzi informatici web-based, nonché favorire l'accesso ad internet anche dell'utenza turistica attraverso postazioni di Chioschi telematici e aree di consultazione alla rete in modalità Wimax, LAN etc.;
- Predisporre esposizioni collettive dei prodotti dei Consorziati e curare la presentazione in mostre e fiere nazionali ed internazionali;
- Prestare, a richiesta dei Consorziati, assistenza fiscale, tributaria, del lavoro, operativa e di revisione attraverso convenzioni con i C.A.T. eventualmente aderenti;
- Predisporre infrastrutture e servizi atti a perseguire gli scopi fin qui elencati;
- Realizzare, svolgere, acquisire e/o gestire, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e/o altri soggetti privati e/o pubblici, infrastrutture urbanistiche di spazi finalizzati all'intrattenimento dell'utenza, (quali parcheggi, illuminazione, gallerie, zone attrezzate a verde e simili), aree attrezzate (quali baby parking, centri di aggregazione e simili), servizi di supporto turistico (quali pubblici esercizi così come individuati dalla L. 287/1991 e punti di ristoro, uffici informazioni, centri servizi e call center, tour operator, attività delle guide turistiche e di accompagnatori turistici, ludoteche, parchi giochi, gestione di sale, anche pubbliche, per giochi leciti), attività economiche come individuate dal D. Lgs. 114/98 con sue modifiche ed integrazioni successive, nonché erogare servizi anche per conto della pubblica amministrazione, atti al miglioramento del decoro e dell'immagine dell'area e/o finalizzati a fornire assistenza all'utenza sia locale che turistica e/o a supportare gli enti pubblici nello studio e realizzazione di qualsivoglia iniziativa promo-pubblica;
- organizzare e/o realizzare e/o gestire iniziative promozionali, pubblicitarie e di animazione del centro urbano, anche con l'espletamento di studi e ricerche, comunque atte alla predisposizione di una migliore accoglienza per l'utenza del CCN Cefalù Perla del Tirreno;
- favorire l'attrattività, l'accessibilità, l'animazione, la rivitalizzazione, la vivibilità e la sicurezza del CCN Cefalù; favorire il potenziamento della rete distributiva tradizionale nel CCN Cefalù Perla del Tirreno anche per contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale ;
- adeguare, ammodernare e qualificare il servizio commerciale e turistico offerto dalle Imprese Consorziati alla clientela, anche predisponendo strumenti capaci di assicurare la tutela dei consumatori in termini di informazioni sui prodotti offerti, di garanzia di qualità dei medesimi, di trasparenza e di razionalizzazione delle condizioni di offerta e di formazione dei prezzi;
- organizzare e/o realizzare e/o gestire manifestazioni culturali, turistiche, espositive, promozionali, musicali, enogastronomiche, sportive, concorsi vari ed iniziative similari;
- curare, a seguito di richiesta dei Consorziati, la promozione, la vendita, l'esportazione dei loro prodotti;
- predisporre esposizioni collettive dei prodotti, soprattutto di quelli locali e curarne la presentazione in mostre e fiere nazionali ed internazionali;
- promuovere sistemi di acquisto collettivo direttamente alla fonte di prodotti e servizi stipulando, ove sia possibile, condizioni vantaggiose per i Consorziati;
- partecipare a manifestazioni organizzate da altri enti;
- acquisire, realizzare e gestire padiglioni fieristici, centri congressi, aree attrezzate, nonché altre strutture di servizio

che concorrano alla valorizzazione socio-economica del CCN Cefalù Perla del Tirreno;

- La promozione della conoscenza e valorizzazione delle risorse archeologiche e culturali.
- promuovere, istituire e gestire, anche di concerto con le varie Ass.ni di categoria, servizi comuni tra le imprese, anche non consorziate, finalizzati all'incremento della produttività delle stesse e della professionalità degli operatori commerciali, turistici, dei servizi e dell'artigianato e dei propri dipendenti nello spirito delle normative regionali, nazionali e comunitarie, perseguendo in genere gli obiettivi e gli scopi specifici delle imprese, con il miglior criterio possibile, e sempre nell'ottica della rivitalizzazione economico-sociale del centro urbano;
- svolgere attività editoriali tra cui l'edizione, la stampa e la distribuzione di riviste e periodici e di materiale audiovisivo.
- acquistare, vendere, prendere in locazione o in leasing macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature, strumenti di lavoro e quant'altro occorra ai consorziati ed al Consorzio per le proprie attività aziendali e consortili;
- fornire alle imprese consorziate una specifica assistenza nella trattazione degli affari con operatori ed enti sia nazionali che esteri, nonché su ogni problematica che può emergere dall'espletamento della loro attività;
- compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, commerciale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere, partecipare e/o aderire ad aggregazioni con altre imprese e/o enti, anche consortili, stabili e/o temporanee, private o miste, locali, nazionali o internazionali, che abbiano scopi non contrastanti con quelli del Consorzio;
- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altre imprese sia italiane che straniere, in sintonia con gli scopi del consorzio e comunque nei limiti dell'art. 2361 del c.c.;
- Svolgere altre attività che siano strettamente connesse ai fini istituzionali del consorzio, concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.

Per il conseguimento degli scopi sociali il Consorzio potrà accedere a tutte le agevolazioni previste dalle leggi nazionali, regionali e comunitarie, anche al fine di perseguire l'obiettivo di più elevata efficienza e di rivitalizzazione della cittadina turistica di Cefalù. Il Consorzio è investito del mandato di compiere, per conto delle singole unità consorziate, tutti gli atti, le procedure, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili. L'attività che il Consorzio svolge nei riguardi dei consorziati è gratuita, non sussistendo alcun rapporto o prestazione produttiva di reddito; Il Consorzio non ha scopi di lucro; eventuali utili saranno interamente utilizzati per attività promozionali dei consorziati, mentre le perdite per le attività svolte dalle società consorziate saranno esclusivamente a loro carico prescindendo dalla quota consortile.

ARTICOLO 4 - La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata tacitamente di decennio in decennio, salvo il diritto individuale di recesso di cui all'articolo 6.

COMPONENTI

ARTICOLO 5 - Il numero massimo dei consorziati è illimitato. Possono entrare a far parte del Consorzio le persone fisiche, società o enti pubblici o privati, i consorzi e le Associazioni con personalità giuridica che operino con continuità nell'ambito della cittadina turistica di Cefalù riferita all'area delimitata, nonché le associazioni della società civile, del mondo dello sport e della cultura senza scopo di lucro, le istituzioni private, le banche, le società e/o aziende private di gestione trasporti, di parcheggi, sponsor privati, le organizzazioni religiose, i centri di assistenza fiscale per le imprese (C.A.T.).

Potranno altresì essere ammessi anche soggetti giuridici non residenti nella predetta cittadina turistica, purché rientranti nelle categorie sopra descritte e che manifestino volontà di attivare una unità locale all'interno dell'area delimitata entro i 60 giorni dalla notifica dell'accreditamento da parte della Regione Siciliana per l'inserimento nel previsto Albo Regionale dei Centri Commerciali Naturali (CCN).

Detti soggetti giuridici non debbono avere in corso alcuna procedura concorsuale né debbono essere stati dichiarati falliti ancorché riabilitati.

L'ammissione al Consorzio deve essere richiesta con domanda scritta dall'interessato e diretta all'Assemblea dei Consorziati. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle norme statutarie, del regolamento interno e delle deliberazioni già

adottate dagli Organi e di accettarle nella loro integrità.

Sulla domanda di ammissione delibererà il Consiglio Direttivo a norma dell'articolo 20 dello Statuto. In caso di mancato accoglimento della domanda, questa, su ricorso del richiedente, presentato o spedito al Presidente entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione del diniego, sarà riesaminata dalla prima assemblea ordinaria dei consorziati successiva al ricorso, che ne deciderà l'accoglimento o meno mediante deliberazione presa col voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.

La delibera che respinge la domanda non è assoggettata ad impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda solo dopo dodici mesi.

Il consorziato ammesso deve entro quindici giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dalla Presidenza del Consorzio, versare l'importo del contributo dovuto al fondo consortile e del contributo dovuto per le spese generali di cui all'articolo 13.

ARTICOLO 6 - Il Consorziato può recedere dal Consorzio decorsi tre anni dalla sua ammissione, previo pagamento di quanto dovuto a norma dell'articolo 13, inviando alla Presidenza del Consorzio lettera raccomandata di recesso con la documentazione di tale pagamento.

ARTICOLO 7 - L'esclusione dal consorzio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio, o che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il Consorzio od assunte dal Consorzio in suo nome e per suo conto, o per grave inosservanza delle disposizioni del contratto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio, ovvero arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio od agli associati o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 8 - Le deliberazioni relative all'esclusione dei Consorziati debbono essere notificate dal Presidente agli interessati con lettera raccomandata entro i tre giorni successivi alla deliberazione. Esse non sono impugnabili.

ARTICOLO 9 - I consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio stesso e verso i terzi nei modi previsti dall'articolo 2615 del Codice civile per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio fino alla data in cui essi ne hanno fatto parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate fino alla data stessa.

La quota funzionale del consorziato receduto o escluso rimarrà nel fondo consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente tra di loro in accrescimento delle rispettive quote.

I consorziati, proporzionalmente, liquideranno al membro uscente il solo valore nominale della quota di fondo strutturale versata, previa detrazione di ogni suo debito verso il Consorzio, compresa l'aliquota a suo carico per l'eventuale reintegro del fondo consortile. Ogni rimborso sarà effettuato dal Consorzio in nome e per conto dei consorziati che verseranno le somme dovute con le stesse modalità del contributo in conto esercizio, indicate nel Regolamento interno. Nel caso in cui la somma versata non fosse sufficiente a liquidare il consorziato receduto o escluso, la liquidazione sarà effettuata solo dopo che gli accenti periodici versati con le modalità previste dal regolamento interno abbiano raggiunto l'ammontare del rimborso.

ARTICOLO 10 - Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di consorzio conseguenti ad ammissione, recesso, esclusione, debbono essere iscritte nel libro dei Soci consorziati a cura del Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate.

FONDO CONSORTILE

ARTICOLO 11 - Il fondo consortile è costituito dai contributi che i consorziati versano in conto capitale e da eventuali successivi versamenti periodici, deliberati dall'Assemblea nei tempi e nei modi stabiliti dall'eventuale regolamento interno.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

I contributi in conto esercizio, cioè per l'ordinario funzionamento del Consorzio, saranno dovuti dai consorziati secondo le rispettive quote stabilite dal regolamento interno.

ARTICOLO 12 - Ogni consorziato dovrà versare un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, amministrazione e gestione; l'ammontare e la forma di versamento del contributo saranno determinati dall'Assemblea.

Il consorziato dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso e non previste dal presente statuto.

ARTICOLO 13 - Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 14 - Il Presidente, qualora venga a conoscenza di infrazioni alle disposizioni del contratto o delle deliberazioni degli organi consortili, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le proprie giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per deliberare i conseguenti provvedimenti, determinando modalità e misura di eventuali penalità.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate dal Presidente al consorziato interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il consorziato dovrà effettuare il pagamento della penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra.

ORGANI E POTERI

ARTICOLO 15 - Gli organi del Consorzio sono:

- 1) l'Assemblea dei Consorziati;
- 2) il Presidente;
- 3) i vice Presidenti
- 4) il Consiglio Direttivo;
- 5) i Comitati esecutivi;
- 6) il Collegio dei revisori;
- 7) il Collegio dei Probiviri;
- 8) il Direttore.



ARTICOLO 16 - L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati in persona dei propri rappresentanti legali o negoziali e tutti essi hanno diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute al Consorzio.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i consorziati.

Essa elegge il Presidente, i vice Presidenti e il Direttore, i quali possono essere scelti anche tra persone non facenti parte del Consorzio, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute e redige i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 17 - L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, ed ogni qual volta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consorziati. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o mediante avviso a mano, da consegnarsi ai consorziati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero per particolari urgenze anche via email, all'ultimo indirizzo di casella di posta elettronica conosciuto dal Consorzio. L'invito deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione e del luogo in cui si svolge la riunione.

Il Presidente deve consentire la trattazione in assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai consorziati almeno tre giorni prima della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea per ogni convocazione.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni è necessario che sia presente o validamente rappresentata la maggioranza dei consorziati; in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei Consorziati presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e messi a disposizione dei Consorziati per visione. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a richiesta dei consorziati per deliberare sulle modifiche del contratto di Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulla liquidazione del fondo consortile e relative modalità e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza dalla legge o dal presente contratto. Essa è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la maggioranza dei consorziati aventi diritto al voto e in seconda convocazione almeno la metà. Le deliberazioni sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti o rappresentati.

ARTICOLO 18 - Oltre alle competenze di cui sopra, all'Assemblea competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, compresi quelli relativi alla compilazione del Bilancio preventivo e consuntivo, all'assunzione ed all'inquadramento del personale, alla nomina di un Direttore del Consorzio, alla sua revoca, alla determinazione dei suoi poteri, all'irrogazione delle penalità, alla determinazione dell'ammontare e modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio.

L'Assemblea può inoltre deliberare le modifiche del presente contratto.

Ferma l'esclusione dalla competenza dell'Assemblea di quei compiti che per legge o per contratto sono riservati al solo Presidente, l'Assemblea potrà attribuire i propri poteri o taluni di essi e la rappresentanza del Consorzio a singoli suoi componenti o a terzi con la qualifica di Amministratori delegati. La responsabilità di costoro verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

ARTICOLO 19 - Il Presidente è nominato dall'Assemblea ordinaria, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L'incarico di

Presidente può essere ricoperto a rotazione dai membri del Consiglio Direttivo.

Al Presidente sono attribuiti i poteri:

- a) di convocare e presiedere l'Assemblea dei consorziati;
- b) di rappresentare il Consorzio e nell'ambito delle attività consorziate i singoli consorziati di fronte ai terzi ed in giudizio ad ogni effetto di legge;
- c) di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- d) di vigilare sulla conservazione e tenuta dei documenti;
- e) di accertare che si operi sempre in conformità agli interessi del Consorzio;
- f) di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea.

Previa autorizzazione dell'Assemblea, il Presidente può delegare alcune sue funzioni, suscettibili di delega, al vice Presidente.

In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente.

La firma sociale spetta al Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento al vice Presidente.

ARTICOLO 20

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di quattro ad un massimo di dieci consiglieri, eletti dall'assemblea e per la prima volta nominati nell'atto costitutivo. Essi saranno così designati:

Per il minimo di quattro membri, così di seguito:

- due membri tra gli appartenenti alla categoria dei commercianti e delle attività del terziario;
- Un membro in rappresentanza del centro commerciale naturale appartenente a quella degli artigiani;
- Un membro individuato fra le eventuali altre attività, ed in assenza di queste tra quelle degli albergatori operanti nella cittadina turistica di Cefalù.
- I restanti membri verranno designati da ciascuno o di comune accordo dalle altre eventuali categorie di operatori turistici ed altri consorziati che entreranno a fare parte del Consorzio stesso
- Il Consiglio Direttivo potrà prevedere eventuali altri consiglieri esterni, i quali senza diritto di voto, e nominati, d'accordo fra loro, da altri consorzi o associazioni operanti nel capoluogo, per dare un contributo ed un raccordo operativo per l'attività del consorzio CCN Cefalù Perla del Tirreno.
- E' facolta' dell'assemblea, in occasione del bilancio consuntivo, valutando i contributi economici di ogni consorzio, rivedere, in aumento o in diminuzione il numero dei consiglieri per categoria di appartenenza.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nella prima riunione i consiglieri eleggono tra di loro un presidente designato al loro interno. Al Presidente e, in assenza, al Vice Presidente spetta la rappresentanza legale del Consorzio. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno i due terzi dei consiglieri.

La convocazione sarà fatta a mezzo avviso da spedirsi o da recapitare non meno di tre giorni prima della convocazione dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo fax o messaggio elettronico, in modo che i consiglieri ed i sindaci ne siano informati almeno un giorno prima.

Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà

risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti o contrari.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori, i quali, entro i due giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, il consorzio il cui consigliere è venuto a mancare provvederà alla nomina di un sostituto entro quindici giorni ed il nuovo nominato rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del mandato del consiglio.

ARTICOLO 21 - Il Consiglio Direttivo, con delibera di almeno 2/3 dei membri, potrà delegare le proprie attribuzioni a uno o più Comitati Esecutivi in relazione a specifici progetti determinando i limiti della delega. I Comitati Esecutivi sono composti da tre a nove membri.

Il Regolamento interno stabilirà le modalità di funzionamento dei Comitati Esecutivi.

ARTICOLO 22 - Il Collegio dei Revisori, ove nominato e/o previsto per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, essi vengono eletti dall'assemblea anche tra i non consorziati a maggioranza relativa di voti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il compenso spettante ai revisori è stabilito con delibera dell'assemblea all'atto della loro nomina, e per tutta la durata del loro ufficio. Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea salva l'osservanza delle disposizioni di legge. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del consorzio, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e accerta la regolare tenuta della contabilità consortile, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del fondo consortile. Il Collegio dei Revisori deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà consortile o ricevuti dal Consorzio in pegno, cauzione o custodia. I revisori possono, in ogni momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio dei revisori può richiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni consortili e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

I revisori possono assistere alle adunanze del consiglio direttivo e delle assemblee.

I Revisori devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte dei consiglieri.

ARTICOLO 23 - Il Collegio dei Provisori, ove previsto e/o nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea tra i non consorziati; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I consorziati e il consorzio sono obbligati a rimettere alle decisioni del collegio dei Provisori la risoluzione di tutte le

controversie relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto, nonché di quelle derivanti da deliberazione dell'assemblea e del consiglio direttivo e che riguardano i rapporti tra il consorzio e consorziati che possano formare oggetto di compromesso. I Provvisori decidono quali arbitri compositori con dispensa da ogni formalità e la loro decisione è inappellabile.

ARTICOLO 24 - Quando si ritenga opportuno per il migliore andamento del Consorzio, e sempre che le condizioni del Consorzio lo consentano, il consiglio direttivo potrà provvedere alla nomina del Direttore, determinandone i compiti e la retribuzione.

ARTICOLO 25 - Alla fine di ogni anno solare l'Assemblea predisponde, in osservanza alle norme di legge, il Bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio comprese dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i consorziati ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti entro i due anni successivi a quello in cui sono stati ottenuti.

Il deposito del Bilancio consuntivo dovrà avvenire rispettando le norme di legge in materia.

E' facoltà dell'Assemblea ordinaria predisporre un Bilancio preventivo che individuerà l'attività prevista per l'anno preso in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti.

ARTICOLO 26 - Le eventuali modifiche al presente contratto, la proroga della durata del Consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti o rappresentati e saranno iscritti nel registro delle imprese a cura dell'Assemblea stessa entro trenta giorni dal verificarsi delle modificazioni.

NORME DI CHIUSURA

ARTICOLO 27 - Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto a cura dell'Assemblea apposito regolamento interno.

Fra l'altro il regolamento dovrà:

- 1) indicare i criteri di ripartizione fra i consorziati degli ordinativi ed acquisti curati dal Consorzio;
- 2) determinare le garanzie sussidiarie che i consorziati dovranno fornire al Consorzio;
- 3) fissare la misura ed i criteri delle penalità per i consorziati;
- 4) stabilire le modalità dei contratti da stipulare con i terzi, del controllo sull'attività dei consorziati e del versamento dei contributi per la gestione del Consorzio;
- 5) regolare i casi delle votazioni a scrutinio segreto;
- 6) precisare nel dettaglio le attività di carattere imprenditoriale che il Consorzio è autorizzato a svolgere;
- 7) disciplinare ogni altro rapporto relativo alla pratica attuazione delle norme consortili.

ARTICOLO 28 - In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto nei modi che saranno indicati dall'Assessorato Regionale alla Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca della

regione Siciliana.

Le eventuali passività saranno sopportate in parti eguali da tutti i consorziati.

ARTICOLO 29 - Per quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI CEFALÙ

Registrato a Cefalù il 21-10-09

al N° 1050

in data 21/10/2009

per un importo di 172,96

per imposta di registro



IL DIRETTORE
Metilde S. Trovato